Bozza di contratto di cessione di quote di SRL

Bozza da adattare al caso concreto con il professionista e, per gli atti notarili, con il notaio. Le parti tra parentesi quadre vanno compilate o scelte. Fonte: Tentori TLS – www.tentoritls.it (testo aggiornato al 15/10/2026).

PARTI E PREMESSE

Parti

Tra [nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza / oppure denominazione, sede, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese, in persona del legale rappresentante] (di seguito il «Venditore»)

e [stessi dati per l'acquirente] (di seguito l'«Acquirente»), congiuntamente le «Parti».

Premesse

a) [denominazione] S.r.l., con sede in [comune, indirizzo], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di [ufficio] [numero], capitale sociale di € [importo] [interamente versato / versato per € …] (di seguito la «Società»);

b) il Venditore è titolare di una quota di partecipazione al capitale della Società del valore nominale di € [importo], pari al [percentuale]% del capitale sociale (di seguito la «Quota»);

c) lo statuto della Società [opzione A: non prevede limiti al trasferimento della Quota / opzione B: prevede all'art. … un diritto di prelazione a favore degli altri soci e/o all'art. … il gradimento di …];

d) l'Acquirente ha svolto, con l'assistenza dei propri consulenti, una verifica sulla situazione della Società (due diligence) sulla base dei documenti elencati nell'Allegato [lettera] e intende acquistare la Quota alle condizioni che seguono;

e) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

OGGETTO, PREZZO E PAGAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il Venditore vende e trasferisce all'Acquirente, che acquista, la Quota, con ogni diritto e obbligo inerente, compreso il diritto agli utili [opzione A: non ancora distribuiti alla data di efficacia / opzione B: relativi all'esercizio in corso, restando al Venditore quelli già deliberati alla data di sottoscrizione].

1.2 Il Venditore dichiara che la Quota è di sua piena ed esclusiva proprietà, libera da pegni, usufrutti, sequestri, pignoramenti, opzioni, diritti di prelazione di terzi diversi da quelli statutari e da qualsiasi altro vincolo, e che non esistono patti parasociali relativi alla Quota [oppure: salvo il patto parasociale del …, allegato sotto la lettera …].

Art. 2 – Prezzo

2.1 Il prezzo della Quota è convenuto in € [importo in cifre e in lettere] (il «Prezzo»).

2.2 [opzione A, prezzo fisso: Il Prezzo è determinato sulla base della situazione patrimoniale della Società al … (la «Data di Riferimento»), allegata sotto la lettera …; dalla Data di Riferimento alla data del presente contratto il Venditore dichiara che la Società non ha distribuito utili o riserve, non ha corrisposto compensi o importi straordinari a soci o parti correlate e non ha compiuto atti al di fuori della gestione ordinaria / opzione B, prezzo rettificato: Il Prezzo sarà rettificato, in aumento o in diminuzione, per un importo pari alla differenza tra la posizione finanziaria netta della Società alla data di efficacia e la posizione finanziaria netta di riferimento di € …, determinata secondo i criteri dell'Allegato …].

2.3 [eventuale: Oltre al Prezzo, al Venditore spetta un corrispettivo aggiuntivo variabile, determinato e pagato secondo l'Allegato … (earn-out)].

Art. 3 – Pagamento

3.1 Il Prezzo è pagato come segue: a) € [importo] contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, mediante [bonifico bancario / assegno circolare n. …], di cui il Venditore rilascia quietanza con la sottoscrizione; b) € [importo] entro il [data], mediante bonifico sul conto corrente intestato al Venditore [IBAN].

3.2 [eventuale deposito a garanzia: La somma di € … è versata dall'Acquirente su un conto vincolato (escrow) presso …, a garanzia degli obblighi di indennizzo del Venditore, e sarà svincolata secondo l'art. 7.5].

3.3 In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3.1, lettera b), sono dovuti gli interessi [legali / al tasso del …% annuo] dalla scadenza al saldo. [eventuale: A garanzia del pagamento differito l'Acquirente consegna fideiussione bancaria a prima richiesta di …]

PRELAZIONE, GRADIMENTO E ALTRE CLAUSOLE DELLO STATUTO

Art. 4 – Clausole statutarie

4.1 [opzione A, statuto senza limiti: Le Parti danno atto che lo statuto della Società non prevede limiti al trasferimento della Quota.] [opzione B, prelazione: Il Venditore dichiara di aver offerto in prelazione la Quota agli altri soci con comunicazione del …, secondo l'art. … dello statuto, e che i soci aventi diritto hanno rinunciato per iscritto all'esercizio della prelazione / non l'hanno esercitata nel termine statutario. Le rinunce o la prova delle comunicazioni sono allegate sotto la lettera ….] [opzione C, gradimento: Il Venditore dichiara che il trasferimento della Quota all'Acquirente è stato approvato da … con decisione del …, allegata sotto la lettera ….]

4.2 [eventuale, covendita o trascinamento: Le Parti danno atto che i soci titolari del diritto di covendita previsto dall'art. … dello statuto hanno rinunciato a esercitarlo / che il trasferimento non integra i presupposti dell'art. … dello statuto].

4.3 Il Venditore garantisce che il trasferimento della Quota è stato eseguito nel rispetto dello statuto e dei patti parasociali di cui è parte e terrà indenne l'Acquirente da ogni pretesa di soci o terzi fondata sulla loro violazione.

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL VENDITORE

Art. 5 – Dichiarazioni e garanzie

5.1 Il Venditore dichiara e garantisce all'Acquirente che, alla data di sottoscrizione del presente contratto:

a) la Società è regolarmente costituita ed esistente, non è in stato di liquidazione e non è soggetta a strumenti di regolazione della crisi o procedure di insolvenza, né ricorrono i presupposti per la loro apertura;

b) il capitale sociale è [interamente versato / versato per € …] e non sono stati deliberati aumenti di capitale, emissioni di titoli di debito o altri strumenti che diano diritto a partecipare al capitale;

c) i bilanci della Società degli esercizi [anni] e la situazione patrimoniale alla Data di Riferimento sono stati redatti in conformità alla legge e ai principi contabili applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società;

d) la Società non ha debiti, passività o impegni, anche potenziali, diversi da quelli risultanti dalla situazione patrimoniale alla Data di Riferimento o sorti successivamente nel corso della gestione ordinaria;

e) la Società ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali e contributive dovute e ha pagato le imposte, i contributi e le ritenute dovuti; non sono in corso verifiche, accessi o contenziosi fiscali o contributivi [salvo: …];

f) la Società ha la piena titolarità o la legittima disponibilità dei beni e dei diritti utilizzati nell'attività, compresi marchi, software e altri diritti di proprietà intellettuale indicati nell'Allegato [lettera];

g) i rapporti di lavoro e di collaborazione sono indicati nell'Allegato [lettera] e sono stati gestiti nel rispetto della legge e dei contratti collettivi applicabili; il trattamento di fine rapporto maturato è interamente accantonato;

h) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto, contenziosi giudiziali o arbitrali di valore superiore a € [importo] [salvo: …];

i) la Società dispone delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della propria attività e le rispetta;

l) i contratti indicati nell'Allegato [lettera] sono validi ed efficaci e nessuno di essi contiene clausole che consentano alla controparte di recedere o di modificarne le condizioni per effetto della cessione della Quota, [salvo: ...];

m) il Venditore ha messo a disposizione dell'Acquirente in buona fede le informazioni rilevanti di cui è a conoscenza sulla Società.

5.2 Le dichiarazioni e garanzie si intendono rese alla data di sottoscrizione e costituiscono elemento essenziale del consenso dell'Acquirente.

INDENNIZZI E LORO LIMITI

Art. 6 – Obbligo di indennizzo

6.1 Il Venditore si obbliga a indennizzare [opzione A: l'Acquirente / opzione B: a scelta dell'Acquirente, l'Acquirente o la Società] di ogni perdita, passività, sopravvenienza passiva o minusvalenza, comprese sanzioni, interessi e ragionevoli spese legali, derivante: a) dalla non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie dell'art. 5; b) da fatti, atti od omissioni anteriori alla [Data di Riferimento / data di sottoscrizione], anche se emersi successivamente, non risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento (la «Passività»).

6.2 Se la Quota ceduta è inferiore al 100% del capitale e l'indennizzo è pagato all'Acquirente, l'importo è pari alla Passività moltiplicata per la percentuale della Quota [eliminare se la cessione è totalitaria].

6.3 L'indennizzo è dovuto al netto di eventuali indennizzi assicurativi o rimborsi effettivamente ricevuti dalla Società e dei benefici fiscali effettivamente conseguiti in relazione alla stessa Passività.

Art. 7 – Procedura, limiti e garanzie

7.1 L'Acquirente comunica per iscritto al Venditore la richiesta di indennizzo entro [numero] giorni dalla conoscenza della Passività, indicandone in modo ragionevolmente dettagliato i fatti e, se possibile, l'importo. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto all'indennizzo solo nella misura in cui il ritardo abbia aggravato la Passività.

7.2 Se la Passività deriva da una pretesa di terzi o da un atto dell'amministrazione finanziaria, il Venditore ha diritto di partecipare, a proprie spese, alla difesa; la Società non può definire o transigere la pretesa senza averlo consultato con un preavviso di [numero] giorni, salvo che la scadenza dei termini lo impedisca.

7.3 L'indennizzo non è dovuto per singole Passività di importo inferiore a € [importo] e lo è solo quando l'ammontare complessivo delle Passività supera € [importo] [opzione A: nel qual caso è dovuto per l'intero / opzione B: limitatamente all'eccedenza]. L'importo

complessivo degli indennizzi non può superare € [importo, di solito una percentuale del Prezzo].

7.4 Le richieste di indennizzo possono essere presentate entro [numero] mesi dalla data di sottoscrizione; per le Passività di natura fiscale e contributiva, entro [numero] giorni dalla scadenza dei termini di decadenza dall'accertamento o dalla riscossione applicabili. Le Parti convengono che l'obbligo di indennizzo dell'art. 6 costituisce un'obbligazione autonoma, distinta dalla garanzia per vizi della cosa venduta, e che le richieste sono soggette ai soli termini di denuncia e di presentazione del presente articolo, che sostituiscono il termine di denuncia dell'art. 1495, comma 1, c.c.

7.5 Le somme depositate ai sensi dell'art. 3.2 sono svincolate a favore del Venditore [in tutto / per il ...%] decorsi [numero] mesi dalla sottoscrizione, al netto degli importi oggetto di richieste di indennizzo pendenti.

7.6 I limiti degli artt. 7.1, 7.3 e 7.4 non si applicano alle garanzie delle lettere a) e b) dell'art. 5.1 e dell'art. 1.2, né alle Passività derivanti da dolo o colpa grave del Venditore.

PATTI ACCESSORI, IMPOSTE, EFFICACIA E DEPOSITO

Art. 8 – Non concorrenza e non sollecitazione

8.1 Per [numero, non oltre cinque] anni dalla sottoscrizione il Venditore si obbliga a non svolgere, direttamente o indirettamente, anche tramite società partecipate, l'attività di [descrizione dell'attività] nel territorio di [zona], e a non sollecitare dipendenti, collaboratori o clienti della Società a interrompere i rapporti con essa.

8.2 In caso di violazione il Venditore è tenuto a pagare, a titolo di penale, € [importo] per ciascuna violazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 9 – Amministratori e garanzie personali

9.1 [eventuale: Il Venditore consegna le dimissioni dalla carica di amministratore della Società con effetto dalla nomina del successore e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Società per compensi o ad altro titolo, salvo ...].

9.2 L'Acquirente si obbliga a fare in modo che, entro [numero] giorni, le garanzie personali prestate dal Venditore a favore della Società e indicate nell'Allegato [lettera] siano liberate dai beneficiari, e nel frattempo a tenerlo indenne da ogni pretesa ad esse relativa.

Art. 10 – Spese e imposte

Le spese, imposte e tasse del presente contratto e della sua esecuzione sono a carico [dell'Acquirente / delle Parti in parti uguali]. Ciascuna Parte sostiene i compensi dei propri consulenti.

Art. 11 – Efficacia e deposito

11.1 Il trasferimento della Quota ha effetto tra le Parti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e nei confronti della Società dal deposito presso il Registro delle imprese.

11.2 [opzione A, notaio: Le Parti richiedono al notaio autenticante di depositare il presente atto presso l'ufficio del Registro delle imprese di … entro trenta giorni / opzione B, firma digitale: Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale e sarà depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese di … a cura di …, intermediario abilitato, che ne cura anche la registrazione per conto delle Parti].

11.3 Le Parti si impegnano a compiere, e a far compiere agli amministratori, ogni ulteriore adempimento necessario, comprese le dichiarazioni previste dall'art. 2470, commi 4 e 5, c.c., se dovute.

Art. 12 – Disposizioni finali

12.1 Il presente contratto, con i suoi allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti sull'oggetto e supera ogni precedente intesa, compresa la lettera di intenti del [data]. Ogni modifica deve risultare da atto scritto.

12.2 Le comunicazioni sono validamente effettuate agli indirizzi PEC [indirizzi].

12.3 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di [città] [oppure: clausola arbitrale, con nomina degli arbitri da parte di …].